



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

N. 945/2020

DEL 9 marzo 2021

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile - proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado **fino al 13 marzo 2021.**

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTO il DPCM del 03.11.2020;

VISTO il DPCM del 14.01.2021;

VISTO il DPCM del 02.03.2021;

Visto che il TAR Calabria con ordinanza n. 382/2021 ha sospeso l'EFFICACIA dell'Ordinanza n. 10/2021, del Presidente della Regione Calabria f.f. On.le Spirli, nella parte in cui disponeva, sull'intero territorio regionale la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse.

CONSIDERATO che nel Comune di Acri sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica per la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19;

CHE per come comunicato con nota prot. n. 4046 del 09.03.2021, dal giorno 02.03.2021 su 170 test rapidi antigenici effettuati da laboratorio diretto dal Dott. Turano Angelo (medico chirurgo specialista in medicina del lavoro) e comunicati al dipartimento prevenzione UOC igiene e sanità pubblica di Acri sono risultati positive **20** persone **con un indice di positività pari al 11,76%**; che per come comunicato con nota prot. n. 4045 del 09.03.2021, dal giorno 04.03.2021 su 96 test antigenici rapidi effettuati dal laboratorio BIOMEDICAL con sede in Acri e comunicati al dipartimento prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica di Acri sono risultati positive **10** persone **con un indice di positività pari all'10,41%**; che dal 05.03.2021 per come comunicato per le vie brevi ad oggi su 47 test molecolari effettuati in data 03.03.2021 dal dipartimento prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica di Acri sono risultati positive **11** persone **con un indice di positività pari al 23,40%**;

CHE dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute si evince che il

tasso di positività a livello Nazionale resta pari al **5,7%**;

CHE l'indice di positività registrato negli ultimi giorni ad Acri è superiore all'indice di positività Nazionale, poiché pari al **13,09%**;

CHE nella giornata del 07.03.2021 sono state emesse, su proposta del dipartimento UOC Igiene e Sanità Pubblica di Acri, n. 111 ordinanze di quarantena da contatto stretto soggetto positivo COVID 19 con sorveglianza attiva;

CHE nella giornata del 08.03.2021 e del 09.03.2021 sono state emesse, su proposta del dipartimento UOC Igiene e Sanità Pubblica di Acri, n. 166 ordinanze di quarantena da contatto stretto soggetto positivo COVID 19 con sorveglianza attiva;

CHE con nota pec del 09.03.2021 inviata alla Medicina Legale Acri è stato chiesto un formale parere scritto sull'opportunità di riprendere le lezioni in presenza o proseguire con la DAD per le scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro comune;

CHE con nota pec del 9.3.2021 è stato chiesto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Territorio e ai rispettivi consigli d'Istituto un formale parere scritto sull'opportunità di riprendere le lezioni in presenza o proseguire con la DAD per le scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro comune;

ACQUISITA la nota pec del 09.03.2021 delle ore 18.24, con protocollo n. 4047, la Medicina Legale di Acri esprimeva parere favorevole alla prosecuzione della DAD nelle scuole del nostro comune "anche alla luce del fatto che al momento risultano 10 alunni ed un insegnante in isolamento domiciliare perché positivi al COVID 19 e tre classi in quarantena perché contatti stretti con positivo";

ACQUISITE le note pec dalle istituzioni scolastiche: Istituto Comprensivo Statale "Beato Francesco Maria Greco" pervenuta con protocollo n. 4042 del 09.03.2021 e Istituto Comprensivo Statale "V. Padula", pervenuta con protocollo n. 4043 del 09.03.2021 che comunicano entrambe parere favorevole alla prosecuzione della DAD, e dell'Istituto Comprensivo Statale "San Giacomo-La Mucone" pervenuta con protocollo n. 4044 del 09.03.2021 che non esprimeva nessun parere e comunicava testualmente: *"il Consiglio d'Istituto esprime la propria preoccupazione per la situazione di diffusione pandemica e demanda al Sindaco gli opportuni provvedimenti da prendere sulla base dell'oggettiva valutazione della pandemia"* con l'astensione di un solo componente del medesimo consiglio d'Istituto;

CONSIDERATO che i contagi hanno interessato diverse fasce d'età anche in età scolastica;

RITENUTO opportuno, per i motivi su esposti, disporre in via esclusivamente precauzionale, **la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado fino al 13.03.2021**;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita

espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....";

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- la sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado **fino al 13.03.2021.**

DEMANDA

- ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle normative vigenti.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato

- ai Dirigenti Scolastici;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

IL SINDACO
Avv. Rino Capalbo

